



COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore **18:09** si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge. Seduta Pubblica sessione .La seduta è pubblica.
Presiede l'adunanza **Edoardo CALO'** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	CALO' EDOARDO	Si	
Consigliere	FUSO MASSIMO	Si	
Consigliere	GEMMA ALBERTO		Si
Consigliere	GEMMA GIOVANNI	Si	
Consigliere	CASTELLANO ALESSANDRO	Si	
Consigliere	CASTELLANO STEFANO		Si
Consigliere	CAPUTO ANNAMARIA	Si	
Consigliere	PROVENZANO ALESSANDRA	Si	
Consigliere	FERENTE FRANCESCO		Si
Consigliere	CATALANO PAOLO		Si
Consigliere	PELLEGRINO PAOLO		Si

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 5

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Giuseppe BORGIA**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i pareri allegati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL COSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI; con la deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF), è stata disposta "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e, specialmente l'allegato A (di seguito: MTR-2);
- con la deliberazione dell'ARERA 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, sono state fornite le indicazioni inerenti "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" (di seguito: deliberazione 459/2021/R/RIF);
- con la determina dell'ARERA 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" (di seguito: determina 02/DRIF/2021);
- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- che l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 08.09.2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22.07.2020 e n. 18 del 30.06.2021;

PRESO ATTO che secondo la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, art. 5-sexiesdecies "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022";

RICHIAMATO:

- l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

VISTO:

- il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per gli anni 2022-2025 redatto dal soggetto gestore del servizio, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, e validato dall’ente territorialmente competente “Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti” AGER con provvedimento n. 121 del 11.04.2022, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30 maggio 2022;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che:

- secondo le risultanze del piano finanziario redatto in base al nuovo metodo tariffario previsto dalla delibera Arera n. 363/21, e s.m.i., l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2022 ammonta ad € 332.753,00 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 332.128,00, pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali;
- che l’onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l’anno 2022 in € 10.000,00, trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione;

VISTO:

- l’art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, che stabilisce che i Comuni, a decorrere dal 2018, sono tenuti ad avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti e, quindi, nella definizione delle tariffe della TARI;

- le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 147/2013“, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, con le quali è stato affermato che: “Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”;
- Che l’importo del piano finanziario da coprire con la TARI è pari ad Euro 332.128,00 oltre il tributo provinciale del 5%
- Che le tariffe proposte per l’anno 2022 sono tali da garantire l’integrale copertura dell’importo del PEF 2022
- Che i criteri per la determinazione delle tariffe sono i seguenti

TOTALE COSTI FISSI	206.082,34
TOTALE COSTI VARIABILI	126.045,66

TOTALE COSTI FISSI + COSTI VARIABILI	332.128,00
--------------------------------------	------------

TRIBUTO PROVINCIALE (5%)	16.606,40
--------------------------	-----------

IMPORTO DA COPRIRE CON TARIFFA	348.734,40
--------------------------------	------------

Utenze domestiche	costi fissi	184.146,13	89,81%	62,01%
	costi variabili	112.501,60		37,89%
utenze non domestiche	costi fissi	21.936,21	10,68%	61,83%
	costi variabili	13.544,06		38,17%

-

PRESO ATTO:

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti con Regolamento TARI;

RITENUTO:

- di non avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 147/2013 e smi, in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

- pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare, per l'anno 2022, le tariffe della tassa in oggetto nella seguente misura:

COMUNE DI ZOLLINO

UTENZE DOMESTICHE				
Famiglie	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA
	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/ FAMIGLIA
	SUD	SUD		
Famiglie di 1 componente	0,75	1,00	1,15	76,94
Famiglie di 2 componenti	0,88	1,80	1,35	136,28
Famiglie di 3 componenti	1,00	2,05	1,53	150,88
Famiglie di 4 componenti	1,08	2,60	1,65	189,63
Famiglie di 5 componenti	1,11	2,90	1,71	210,75
Famiglie di 6 o più componenti	1,10	3,40	1,7	245,97

COMUNE DI ZOLLINO

UTENZE NON DOMESTICHE				
------------------------------	--	--	--	--

Categoria		COEFFICIENTI		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
		Kc	Kd		
		sud	sud		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,41	3,55	0,64	0,4
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	6,50	1,16	0,72
3	Stabilimenti balneari	0,66	5,80	1,04	0,64
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	3,76	0,68	0,42
5	Alberghi con ristorante	1,01	8,91	1,58	0,99
6	Alberghi senza ristorante	0,92	8,11	1,44	0,9
7	Case di cura e riposo	1,05	9,17	1,64	1,01
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,98	8,58	1,53	0,95
9	Banche ed istituti di credito	0,63	5,51	0,99	0,61
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,05	9,23	1,65	1,02
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	13,34	2,38	1,47
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,92	8,10	1,44	0,9

13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	7,98	1,43	0,88
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,64	5,58	0,99	0,62
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,81	7,13	1,27	0,79
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,54	48,74	8,66	5,37
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	38,50	6,85	4,24
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,69	14,80	2,65	1,63
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,58	22,68	4,04	2,5
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,44	8,25	2,26	0,91
21	Discoteche, night club	1,75	15,43	2,74	1,7

RITENUTO di individuare le seguenti scadenze per il pagamento delle rate e/o rata unica

PRIMA RATA 15 luglio 2022

SECONDA RATA 15 settembre 2022

TERZA RATA 15 novembre 2022

RATA UNICA 15 settembre 2022

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, modificato dall'art. 38-bis del decreto legge n. 124/2019, è fissato nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal Comune, commisurato alla superficie imponibile, salvo diversa deliberazione della Provincia;
- che per l'anno 2022 il termine per approvare il bilancio di previsione è stato differito al 31.05.2022, per effetto del decreto ministeriale Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi., art. 5-sexiesdecies;

ACQUISITI:

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Settore finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- VISTO il D.Lgs. 267/2000;
- VISTO lo Statuto dell'Ente;

- VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;
- UDITA la relazione del Sindaco così come riportata nel processo verbale redatto a cura del servizio di stenotipia allegato
- Con voti: 6 favorevoli, 6 contrari, // astenuti //

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare per l'anno 2022, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI :

COMUNE DI ZOLLINO				
UTENZE DOMESTICHE				
Famiglie	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA
	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/ FAMIGLIA
	SUD	SUD		
Famiglie di 1 componente	0,75	1,00	1,15	76,94
Famiglie di 2 componenti	0,88	1,80	1,35	136,28
Famiglie di 3 componenti	1,00	2,05	1,53	150,88
Famiglie di 4 componenti	1,08	2,60	1,65	189,63
Famiglie di 5 componenti	1,11	2,90	1,71	210,75
Famiglie di 6 o più componenti	1,10	3,40	1,7	245,97

COMUNE DI ZOLLINO					
UTENZE NON DOMESTICHE					
Categoria		COEFFICIENTI		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
		Kc	Kd		
		sud	sud		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,41	3,55	0,64	0,4
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	6,50	1,16	0,72

3	Stabilimenti balneari	0,66	5,80	1,04	0,64
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	3,76	0,68	0,42
5	Alberghi con ristorante	1,01	8,91	1,58	0,99
6	Alberghi senza ristorante	0,92	8,11	1,44	0,9
7	Case di cura e riposo	1,05	9,17	1,64	1,01
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,98	8,58	1,53	0,95
9	Banche ed istituti di credito	0,63	5,51	0,99	0,61
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,05	9,23	1,65	1,02
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	13,34	2,38	1,47
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,92	8,10	1,44	0,9
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	7,98	1,43	0,88
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,64	5,58	0,99	0,62
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,81	7,13	1,27	0,79
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,54	48,74	8,66	5,37
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	38,50	6,85	4,24
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,69	14,80	2,65	1,63
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,58	22,68	4,04	2,5
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,44	8,25	2,26	0,91
21	Discoteche, night club	1,75	15,43	2,74	1,7

3. di dare atto che:

1. con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'ente territorialmente competente con atto n. 121 del 11.04.2022 e da quest'ultimo trasmesso ad ARERA per l'approvazione finale;
2. l'onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l'anno 2022 in € 10.000,00 trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;
3. le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
4. non ci si avvale della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;

5. ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale del 5% stabilita dalla Provincia di Lecce;
 6. le tariffe tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, sia pure nell'ambito di un percorso graduale di convergenza verso i medesimi e considerando la presenza di quote di costo ulteriori da coprire;
4. di stabilire che le scadenze per il pagamento delle rate relative all'anno 2022 sono le seguenti:
- 15 luglio 2022 prima rata;
 - 15 settembre 2022 seconda rata;
 - 15 novembre 2022 terza rata;
- con possibile versamento in unica soluzione entro il 15 settembre 2022;
5. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
 6. di dichiarare, a seguito di separata analoga votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022

Pareri ai sensi dell'art. 49 – D.Lgs. 18/08/2000, N.267

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Zollino li 23/05/2022

Il Responsabile dell'area
PERRONE DANIELA

Pareri ai sensi dell'art. 49 – D.Lgs. 18/08/2000, N.267

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile.

Zollino li 23/05/2022

Il Responsabile di Ragioneria
PERRONE DANIELA

Deliberazione n° 16 del 30/05/2022

Letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Edoardo CALO'

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Giuseppe BORGIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 15/06/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 15/06/2022

Il Messo Comunale
CAMPANARO CARLO

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe BORGIA

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Zollino, li 30/05/2022

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe BORGIA